REGOLAMENTO (CEE) N. 1859/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3236/87 (4), precisa le qualità di olio d'oliva che possono essere offerte all'intervento; che l'esperienza ha dimostrato che la possibilità di conferire all'intervento l'olio di sansa d'oliva non è tale da garantire un beneficio diretto per i produttori; che gli acquisti di intervento di olio di sansa non corrispondono pienamente alle finalità elencate all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, quali la stabilità del mercato e la tutela del reddito dei produttori; che il regolamento (CEE) n. 3635/86 della Commissione (5) ha già sospeso l'acquisto di intervento relativamente all'olio di sansa d'oliva per la campagna 1986/1987; che è quindi opportuno escludere la possibilità di acquisti di intervento di olio di sansa d'oliva; che occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 3472/85;

considerando che occorre modificare nel senso di un miglioramento qualitativo il limite di acidità dell'olio d'oliva vergine lampante che può essere offerto all'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio (6) ha modificato la definizione dell'olio d'oliva vergine; che è quindi opportuno modificare la maggiorazione di cui può beneficiare detta qualità, tenendo conto delle condizioni del mercato; che è d'uopo modificare pertanto l'allegato del regolamento (CEE) n. 3472/85;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1058/77 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1858/88 (8), ha previsto che gli oli vergini, con un tenore di tetracloroetilene superiore ad un determinato limite, devono essere classificati nella categoria dell'olio d'oliva vergine lampante; che in ordine agli acquisti di intervento, questa retrocessione è rinviata fino all'inizio della prossima campagna; che dato il loro deprezzamento sul mercato, è opportuno, in via transitoria, applicare all'acquisto di intervento di tali oli una tabella particolare;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3472/85 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 1*

L'intervento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE è limitato all'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del suddetto regolamento, ad eccezione dell'olio d'oliva con un tenore di acqua e di impurità superiore all'1 %.

In ordine all'olio d'oliva vergine lampante, l'intervento è limitato agli oli con un tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superiore al 10 % ».

2. All'articolo 2, paragrafo 2, i termini « nel caso dell'olio di sansa d'oliva, della contabilità delle industrie di estrazione di questo olio » sono soppressi.

3. All'articolo 2, paragrafo 3, il quarto trattino è soppresso.

4. All'articolo 3, paragrafo 3, i termini « e lo 0,5 % per gli oli di sansa » sono soppressi.

5. All'articolo 8, paragrafo 2, il terzo trattino è soppresso.

6. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Tuttavia, fino al 31 ottobre 1988, l'allegato bis del presente regolamento si applica in luogo e al posto dell'allegato 00 del regolamento (CEE) n. 3472/85.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.
(3) GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.
(4) GU n. L 308 del 30. 10. 1987, pag. 12.
(5) GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 39.
(6) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
(7) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 6.
(8) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

« *ALLEGATO*

(ECU/100 kg)

Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi espresso in grammi di acido oleico per 100 g di olio)	Maggiorazione	Riduzione
Olio extra vergine d'oliva	17,29	—
Olio d'oliva vergine	6,05	—
Olio d'oliva vergine corrente	—	—
Olio d'oliva vergine lampante 1°		8,14
Altri oli d'oliva vergini lampanti :		
— da più di 1° di acidità fino a 8°		Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più
— oltre 8° di acidità		Aumento della riduzione di 0,35 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più

ALLEGATO BIS

(ECU/100 kg)

Denominazione e qualità a norma dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi espresso in grammi di acido oleico per 100 g. di olio)	Maggiorazione	Riduzione
Olio d'oliva vergine extra con un tenore di tetracloroetilene non superiore a 0,1 mg/kg	17,29	
Olio d'oliva vergine extra con un tenore di tetracloroetilene superiore a 0,1 mg/kg e non superiore a 1 mg/kg	3,46	
Olio d'oliva vergine con un tenore di tetracloroetilene non superiore a 0,1 mg/kg	6,05	
Olio d'oliva vergine con un tenore di tetracloroetilene superiore a 0,1 mg/kg e non supeirore a 1 mg/kg	1,21	
Olio d'oliva vergine corrente con un tenore di tetracloroetilene non superiore a 0,1 mg/kg		
Olio d'oliva vergine corrente con un tenore di tetracloroetilene superiore a 0,1 mg/kg e non superiore a 1 mg/kg		6,51
Olio d'oliva vergine lampante 1° e altri oli d'oliva vergini 1° con un tenore di tetracloroetilene superiore a 1 mg/kg		8,14
Altri oli d'oliva vergini lampanti e altri oli d'oliva vergini con un tenore di tetracloroetilene superiore a 1 mg/kg :		
— da più di 1° di acidità fino a 8°		Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più
— più di 8° di acidità		Aumento della riduzione di 0,35 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più